



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936

VISTO il Regolamento interno di organizzazione adottato nell'assemblea del 22 febbraio 2006;

VISTO l'ordine di servizio generale prot. n. 59 del 18 gennaio 2016 e ss.mm.e ii.;

CONSIDERATA l'esigenza di massimizzare l'efficacia della comunicazione istituzionale che impone la conoscenza e l'avvalimento responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione offerti dalle piattaforme *social*;

CONSIDERATO che l'avvalimento degli strumenti di cui sopra è da qualificarsi come attività ordinaria, ed integrativa della comunicazione istituzionale già in atto attraverso il sito ufficiale dell'Organo;

ACQUISITO il favorevole avviso dell'Ufficio di Presidenza su quanto sopra considerato, nella seduta del 10 maggio 2018,

DETERMINA

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

Le prescrizioni di cui alla presente determina sono riferite in particolare al *Social Network Twitter* ma sono applicabili alla generalità delle piattaforme *social* per le quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dispone dei relativi *accounts*. Esse costituiscono linee di indirizzo fino alla definizione di specifiche unità organizzative competenti, all'esito della revisione degli atti regolamentari del Cnel

**Art. 2 (Finalità).**

L'utilizzo dei *Social Networks*, e di *Twitter* in particolare, è finalizzato al rilancio di pubblicazioni già effettuate sul sito *internet* istituzionale, a diffondere l'informazione circa la produzione da parte del Cnel di atti ufficiali (audizioni, pareri, rapporti, relazioni) che formano oggetto di comunicati stampa.

La presenza del Cnel nei *Social Networks* ha come scopo - verso l'esterno - quello di accrescere la trasparenza e la platea di utenti interessati agli atti prodotti dal

Cnel come pareri, osservazioni, proposte, rapporti e relazioni, già pubblicati in raccolte o banche dati e per i quali si ritiene di fornire una ulteriore possibilità di accesso da parte del pubblico e – verso l'interno - quello di raccogliere commenti, suggerimenti o reazioni, quale *feedback* all'azione dell'Organo.

**Art. 3 (Competenza e responsabilità)**

L'utilizzo della piattaforma *social* è rimesso al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Cnel come individuato negli ordini di servizio citati in premessa, attenendosi strettamente alle indicazioni impartite, di volta in volta, dal Segretario generale, che ne assume la piena responsabilità, ovvero da un suo delegato.

**Art. 4 (Contenuti).**

Gli atti del Cnel sono pubblicati sull'*account social* attraverso la indicazione di un "titolo" che ne esprima direttamente il contenuto, con esclusione di ogni commento o giudizio di valore.

E' altresì escluso nell'*account social* del Cnel, qualsiasi commento (*like, retweet* o simili) da apporre a qualsiasi account esterno, specie se privato.

Sono pubblicabili sull'*account* Cnel gli atti già oggetto di uno specifico comunicato stampa, attraverso l'inserimento, nel *tweet*, del *link* al testo pubblicato sul sito istituzionale.

Il funzionario addetto monitorizza i commenti e i *retweet* relativi al Cnel e ne informa tempestivamente il Segretario generale.

**Art. 5 (Policy in materia di following)**

Il Cnel segue i propri interlocutori istituzionali e gli organismi in esso rappresentati, le Istituzioni della Repubblica, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le Istituzioni europee e dell'Unione europea, le Istituzioni analoghe al Cnel di altri Paesi, le Istituzioni internazionali o multinazionali, i Governi ed altresì le Associazioni, i Sindacati, le Istituzioni autonome, le Università e altre Istituzioni scolastiche o di formazione; segue altresì i mezzi di informazione in tutte le forme esistenti, comprese *blog* o *account* personali che abbiano rilievo e funzione di *media*.

Non segue direttamente né partiti, né persone o soggetti politici, né privati.

**Art. 6 (Altre piattaforme social).**

Il Segretario generale assicura equivalente copertura, soggetta ai requisiti ed alle specifiche di cui agli articoli precedenti, delle pubblicazioni su *Google+* e su altre piattaforme *social* autorizzate dal Cnel, e alimenta il canale *Youtube*.

Cons. Paolo Peluffo

P